

Etichetta alimentare: obbligo di indicare lo stabilimento

Dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, lo scorso 5 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145 che impone di indicare nell'etichetta degli alimenti, la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo (denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale). Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località e l'indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto. Con l'obbligo arrivano anche sanzioni, in caso di inadempimento, che vanno da 2.000 euro a 15.000 euro, per la mancata indicazione della sede dello stabilimento o se non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l'impresa disponga di più stabilimenti. Se l'operatore del settore alimentare dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno identificativo, mentre nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale ma alla ristorazione collettiva (es. ristoranti, mense) o all'azienda che effettua un'altra fase di lavorazione, ci si può limitare a indicare la sede dello stabilimento solo sui documenti commerciali di accompagnamento.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).